

Fondazione Bruno Kessler

Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Quaderni, 81

I lettori che desiderano informarsi
sui libri e sull'insieme delle attività
della Società editrice il Mulino
possono consultare il sito Internet:
www.mulino.it

Grazia e giustizia

Figure della clemenza
fra tardo medioevo ed età contemporanea

a cura di

Karl Härter
Cecilia Nubola

Società editrice il Mulino

Bologna

FBK - Istituto storico italo-germanico

LI Settimana di studio «Perdono, grazia, giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea»

Trento, 21-24 ottobre 2008

Comitato scientifico:

Irene Fosi, Karl Härter, Luigi Lacché, Ottavia Niccoli, Cecilia Nubola, Monica Stronati

Traduzioni di: Lilia Cesa, Alessandro Cont, Luca Martini, Rossella Martini, Anna Zangarini

GRAZIA

e giustizia : figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea / a cura di Karl Härter, Cecilia Nubola. - Bologna : Il mulino, 2011. - 627 p. : tab., diag. ; 22 cm. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni ; 81)

Atti della LI Settimana di studio «Perdono, grazia, giustizia: figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea» tenuta a Trento dal 21 al 24 ottobre 2008. - Nell'occh.: Fondazione Bruno Kessler

ISBN 978-88-15-13812-5

1. Grazia (Diritto) - Storia - Congressi - Trento - 2008 I. Härter, Karl II. Nubola, Cecilia

345.077 (DDC 22.ed.)

Composizione e impaginazione: FBK - Editoria

Scheda bibliografica: FBK - Biblioteca

ISBN 978-88-15-13812-5

Copyright © 2011 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito www.mulino.it/edizioni/fotocopie

Sommario

PARTE PRIMA: PERDONO, GRAZIA, GIUSTIZIA: I TERMINI DELLA QUESTIONE

Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi, di Cecilia NUBOLA p. 11

Grazia ed equità nella dialettica tra sovranità, diritto e giustizia dal tardo medioevo all'età moderna, di Karl HÄRTER 43

Lessico del perdono nel diritto romano, di Giuliano CRIFÒ 71

Legislazione, scienza giuridica e pratica del «perdono» tra Otto- e Novecento: continuità e mutamenti, di Monica STRONATI 101

PARTE SECONDA: GIUSTIZIA E GRAZIA SOVRANA

Rituali della grazia a Trento nel 1477, di Diego QUAGLIONI 127

La grazia del re di Francia alla fine del medioevo, di Claude GAUVARD 147

Lettere di intercessione imperiale presso il Consiglio aulico, di Eva ORTLIEB	p. 175
Grazia individuale e amnistia nella giurisdizione penale della prima età moderna, di Andrea GRIESEBNER	205
La grazia come strumento di assicurazione della sussistenza. Il fenomeno delle suppliche di terzi non coinvolti (Principato Elettorale di Sassonia, secoli XVI-XVII), di Ulrike LUDWIG	237
La giustizia criminale a Bologna: reati, condanne e grazie, di Cesarina CASANOVA	261
Una lunga lotta per la giustizia? Rivolta e pacificazione dopo i tumulti nel Salzkammergut del 1601-1602, di Martin SCHEUTZ	295
Giustizia, politica e clemenza. La grazia nella Germania del XIX secolo, di Sylvia KESPER-BIERMANN	323
PARTE TERZA: LA GRAZIA E IL PERDONO DIVINO IN ETÀ MODERNA	
Grazia divina e giustizia commutativa: un confronto tra Bañez e Lessius, di Wim DECOCK	361
Restituire, condonare. Lessico giuridico, confessione e pratiche sociali nella prima età moderna, di Vincenzo LAVENIA	389
La grazia e il perdono nei Rituali francesi, di Nicole LEMAITRE	413
Atti di sottomissione e grazia davanti al giudice ecclesiastico. I «Sendgerichte» in Westfalia (1600-1800), di Andreas HOLZEM	435

PARTE QUARTA: ISTITUZIONI DELLA CLEMENZA NEL
XX SECOLO

Il volto della nazione nelle amnistie politiche del Novecento, di Floriana COLAO	p. 463
Giustizia e ragion di Stato. La punizione dei criminali di guerra tedeschi in Italia, di Filippo FOCARDI	489
Povero piccolo Belgio? Processi a criminali di guerra tedeschi in Belgio, 1944-1951, di Pieter LAGROU	543
Perdono e clemenza di Stato nella giustizia penale italiana, di Guido NEPPI MODONA	575
Lo scandalo della grazia nell'orizzonte contemporaneo. Riflessioni a margine, di Giorgia ALESSI	591
Conclusioni, di Luigi LACCHÈ	605

Parte prima

**Perdono, grazia, giustizia:
i termini della questione**

Giustizia, perdono, oblio

La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi

di *Cecilia Nubola*

1. *Premessa*

Amnistie, indulti e grazie sono istituti che hanno una lunghissima storia, il cui lessico si è modificato nel tempo a seconda degli ordinamenti politici e giudiziari; soggetti a mutamenti profondi, hanno tuttavia mantenuto inattesa continuità a livello politico, culturale e antropologico¹.

La grazia, il potere di condonare in tutto o in parte una pena, è nell'Europa dell'antico regime, un elemento costitutivo del potere sovrano, destinato però a permanere anche negli ordinamenti costituzionali e giuridici moderni. Per alcuni costituzionalisti si tratta di un potere residuale, retaggio di costituzioni politiche ormai superate che non riveste, dunque, alcuna importanza negli ordinamenti attuali e nella giustizia penale. In Italia qualche anno fa, nel 2002, il dibattito sulla tematica della grazia, lasciate le riviste specialistiche e gli studiosi di diritto, abbandonata la segretezza che di norma contraddistingue questo procedimento, aveva conquistato risonanza mediatica in seguito al cosiddetto «caso Sofri». Adriano Sofri era stato negli anni Settanta uno dei maggiori esponenti del movimento politico Lotta continua. All'inizio del 2000, assieme a Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani era stato condannato con sentenza definitiva alla pena di ventidue anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di essere stato il mandante dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel 1972².

¹ Si veda, a tale proposito, M. SORDI (ed), *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico*, Milano 1997.

² Per un'interessante prospettiva sul caso Sofri cfr. C. GINZBURG, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino 1991.

La richiesta di parte dell'opinione pubblica di concedere la grazia a Sofri aveva coinvolto in un conflitto istituzionale il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il ministro della Giustizia Roberto Castelli, il primo favorevole alla grazia, il secondo nettamente contrario. Il problema di definire a quale delle due istituzioni spettasse la decisione definitiva, non era nuovo. Un momento di grave scontro istituzionale molto simile al precedente si era già verificato un decennio prima, nel 1991, a proposito della proposta da parte del capo dello stato, Francesco Cossiga, di concedere la grazia a Renato Curcio, uno dei capi storici delle Brigate Rosse. Anche in questo caso, contrario era il guardasigilli, il socialista Claudio Martelli, che aveva presentato un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio (presidente del Consiglio era in quel periodo Giulio Andreotti). Il processo costituzionale fu successivamente dichiarato estinto in quanto lo stesso ministro aveva rinunciato al ricorso. Della grazia a Curcio non se ne fece più nulla. Le due vicende presentano delle analogie: sia Sofri che Curcio non chiesero mai personalmente la grazia, entrambi, per contrasti di natura ideologica e politica tra istituzioni diverse dello stato, non la ottennero.

Il caso Curcio e il caso Sofri, a distanza di un decennio l'uno dall'altro, hanno innescato un vivace dibattito nelle istituzioni e nella società perché non riguardavano semplicemente l'opportunità di concedere il perdono ad alcuni individui isolati ma avevano forti implicazioni politiche: si trattava di formulare un giudizio – storico e politico – sui cosiddetti «anni di piombo», sul terrorismo, sul Sessantotto e gli anni Settanta, sulla necessità o, al contrario, sull'impossibilità di «voltare pagina» di giungere alla «pacificazione nazionale» anche attraverso misure di conciliazione e perdono.

2. *Un percorso a ritroso. La grazia negli stati italiani di antico regime*

I provvedimenti di clemenza hanno avuto un'incidenza quantitativa complessivamente non trascurabile nella storia giudiziaria del secondo dopoguerra italiano. Tuttavia a questa importanza, sia pur relativa considerando il numero complessivo delle condanne, non ha corrisposto la conoscenza del fenomeno da parte della società civile. Se, invece, torniamo indietro verso i secoli dell'antico regime, possiamo verificare come la grazia abbia permeato di sé l'immagine e l'esercizio del potere influenzando sulla percezione della giustizia e sulla vita quotidiana degli individui³.

In età medievale e nei primi secoli dell'età moderna la giustizia si basava sulla grazia e aveva nel perdono e nella clemenza la sua più alta espressione⁴. In una iconografia diffusa la giustizia, oltre agli attributi più comuni della benda, della spada e della bilancia, si presentava con il ginocchio destro nudo spinto in avanti, offerto ai sudditi perché lo abbracciassero nell'atto di chiedere pietà. È questo ginocchio il tratto simbolico distintivo della clemenza che si accompagnava, senza contraddizione, con gli altri simboli del potere⁵. «La clemenza moderi il rigore» si legge nell'emblema seicentesco scelto a rappresentare la Settimana di studi dell'Isig di cui qui si pubblicano gli atti⁶, e sono numerosi gli emblemi di fine Cinquecento e secenteschi che rappresentano rami d'ulivo intrecciati a una spada o a fronde di quercia, a significare che il diritto di punire e

³ Si veda, in particolare, O. NICCOLI, *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma - Bari 2007.

⁴ C. GAUVARD, «*De grace especial*». *Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge*, 2 voll., Paris 1991.

⁵ M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'Età moderna*, in M. SBRICCOLI et al., *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, pp. 43-95. Si veda anche A. PROSPERI, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino 2008.

⁶ Si ringrazia la Deutsche Forschungsgemeinschaft per il contributo finanziario alla realizzazione della Settimana di studio.

quello di perdonare sono strettamente intrecciati⁷. «Il principe medievale – ha scritto Paolo Grossi – identifica la sua funzione di supremo reggitore più nel render giustizia che nel legiferare. Quel principe è assai più un gran giustiziere del suo popolo che un legislatore»⁸. Anche nel corso dell'età moderna il sovrano era rappresentato come espressione massima della giustizia e della misericordia, dispensatore della grazia, in quanto superiore alla giustizia ordinaria e alle leggi. Al sovrano si rivolgevano suppliche per chiedere favori e privilegi, atti di intercessione, deroghe alle leggi, revisioni delle sentenze dei tribunali, commutazione delle pene, fino alla grazia che poteva annullare le sentenze di morte⁹.

L'idea che giustizia e legge non fossero in alcun modo coincidenti era diffusa nella società di antico regime. Zambattista Panigai, friulano, vecchio e malato, era stato multato perché non si era recato a Venezia alla riunione del Parlamento della Patria del Friuli. Scriveva dunque una supplica al Consiglio dei Dieci e per motivare la sua richiesta di condono della pena ricordava come «Essendo più li casi che la legge, è proprio offitio de ogni bon giudice considerato il tuto esser poi legge viva, perciò che è meglio il bon giudice che la bona legge». Era dunque compito della suprema magistratura veneziana saper «moderar sempre li ordeni secondo il tempo et la qualità delle persone»¹⁰.

⁷ O. NICCOLI, *Perdonare*, cit., p. 23.

⁸ P. GROSSI, *Un diritto senza stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, pp. 275-292, p. 285.

⁹ C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd), *Suppliche e gravamina. Politica, amministrazione, giustizia negli Stati italiani e nel Sacro Romano Impero (secc. XIV-XVIII)*, (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 59) Bologna 2002; A.M. HESPANHA, *Justiça e administração entre o antigo regime e a Revolução*, in B. CLAVERO - P. GROSSI - F. TOMAS Y VALIENTE (edd), *Hispania entre derechos propios y derechos nacionales*, 2 voll., Milano 1990, I, pp. 135-204; G. ANGELOZZI - C. CASANOVA, *La giustizia criminale in una città di antico regime. Il tribunale del Torrione di Bologna (secc. XVI-XVII)*, Bologna 2008, in particolare pp. 641-685.

¹⁰ Supplica del 15 settembre 1565 al Consiglio dei dieci di Venezia. Fa parte di una raccolta di suppliche indirizzate al Consiglio dei dieci trascritte da Claudio Povolo che ringrazio per avermele date in visione.

Le autorità dovevano dar prova di rispondere ai casi singoli e saper riconoscere le giuste esigenze delle persone al contrario della legge che, nella sua genericità e universalità, non poteva che ignorarle. È questa una delle motivazioni profonde, ideali, che stanno alla base, in ogni tempo e in ogni regime politico, dell'istituto della grazia. L'idea che sentenze ineccepibili dal punto di vista formale possano rivelarsi profondamente inique, contrarie all'esigenza di tutela dei diritti umani, è una delle motivazioni che spiegano il permanere dell'istituto della grazia anche in molte costituzioni politiche moderne.

Se il ricorso alla grazia si basa sul riconoscimento dell'individualità e dell'unicità della persona, da ciò deriva anche che ogni storia criminale è potenzialmente unica, che ogni reato si attua in un contesto specifico di cui è necessario tener conto. Di qui nasce anche l'importanza delle storie dei condannati raccontate nelle istanze di grazia che, al di là di alcune forme stereotipate o codificate, molto possono rivelare delle vicende umane e delle condizioni di vita di uomini e donne di ogni ceto sociale¹¹.

Solo nel Settecento inoltrato, nell'ambito delle discussioni sulle riforme illuministe della giustizia e degli ordinamenti giudiziari, si cominciò a mettere in discussione il sistema della grazia, ad affermare esplicitamente che il disordine nella giustizia doveva essere imputato alla mancanza di leggi specifiche: di ciò erano responsabili proprio sovrani e principi. Cesare Beccaria nel suo *Dei delitti e delle pene*, pubblicato nel 1764, esprimeva con efficacia il contrasto tra «giusta pena» e grazia: le leggi assurde e l'atrocità delle condanne rendevano necessari i provvedimenti di clemenza, destinati a scomparire nel momento in cui si sarebbero affermati un diritto più giusto e tribunali più efficienti. La clemenza, secondo Beccaria «dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione dove le pene fossero dolci ed il metodo di giudicare regolare e spedito. Questa verità – proseguiva – sembrerà dura a chi vive nel disordine del

¹¹ Si veda a tale proposito l'ormai classico N.Z. DAVIS, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-century France*, Stanford CA 1987.

sistema criminale dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell'assurdità delle leggi e dell'atrocità delle condanne»¹².

3. *Provvedimenti di clemenza nell'Italia del secondo dopoguerra*

I conflitti istituzionali sorti nell'Italia del secondo dopoguerra si devono, in parte, ad una certa laconicità della Costituzione e degli ordinamenti della Repubblica italiana riguardo all'istituto della grazia. Le fonti normative che disciplinano questo istituto sono la Costituzione (art. 87: dichiarazione dell'organo competente ad emettere il beneficio), il Codice di procedura penale (art. 174: modalità di concessione della grazia), e il Codice penale (art. 681: effetti del potere di grazia).

La Costituzione è molto sintetica. L'art. 87, nell'elencare le principali prerogative del capo dello Stato, prevede: «Il presidente della Repubblica ... può concedere grazia e commutare le pene». Questo atto di clemenza rappresenta un caso paradigmatico di 'provvedimento individuale', in quanto non interessa un numero indeterminato di individui oppure reati specifici come accade per l'amnistia, ma produce effetti solo nei confronti della singola persona condannata.

Un'ulteriore precisazione è presente nella Costituzione italiana all'art. 89 dove si afferma che «Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità». Come si è visto per la grazia negata a Curcio e a Sofri, proprio le reciproche competenze tra presidente della Repubblica e guardasigilli, così come le concrete modalità di esercizio del potere di grazia sono state, nel corso della storia repubblicana, oggetto di differenti interpretazioni e di scontri istituzionali¹³. Il conflitto istituzio-

¹² C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. VENTURI, Torino 1973, pp. 102-103.

¹³ Si veda R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (edd), *La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di clemenza individuale*, Torino 2006.

nale tra il presidente della Repubblica Ciampi e il guardasigilli Castelli in merito al caso Sofri era stato portato davanti alla Corte costituzionale ed era rimasto irrisolto per qualche anno fino al pronunciamento del 2006 (18 maggio 2006, n. 200). La Corte costituzionale, stabilendo che l'esercizio della grazia spetta esclusivamente al presidente della Repubblica, ha modificato in maniera sostanziale questo istituto¹⁴.

Mentre la grazia può essere concessa dietro richiesta dell'interessato (di un familiare o di un patrocinatore) ed è strettamente individuale, l'amnistia e il condono sono provvedimenti di clemenza riferiti a specifiche categorie di persone e/o di reati (reati politici, reati finanziari, reati commessi in occasione di manifestazioni ecc.). Amnistia e indulto sono, inoltre, provvedimenti eminentemente politici discussi in parlamento; con la riforma del 1992 l'ultima decisione al riguardo spetta a questa istituzione e non più al presidente della Repubblica.

L'uso politico frequente di amnistie e indulti è stata una costante nella storia d'Italia fin dal suo costituirsi in nazione, tanto che si è parlato di «alluvionale produzione di amnistie e condoni»¹⁵ (cfr. tab. C in Appendice).

Per il secondo dopoguerra l'amnistia che ha avuto l'impatto più forte sulla società italiana è stata quella attuata attraverso il decreto presidenziale numero 4, del 22 giugno 1946 nota come «amnistia Togliatti»¹⁶. Il DPR 4/1946 prevedeva l'amni-

¹⁴ A. PUGIOTTO, *Dopo la sentenza n. 200/2006: un nuovo statuto per gli atti di clemenza*, in «Quaderni costituzionali», 2007, 4, pp. 769-794.

¹⁵ V. MAIELLO, *La politica delle amnistie*, in L. VIOLANTE (ed), *La criminalità (Storia d'Italia. Annali 12)*, Torino 1997, pp. 937-979, qui p. 956. Sulle amnistie da un punto di vista giuridico e per la loro valutazione politica nella storia d'Italia si veda G. ZAGREBELSKY, *Amnistia, indulto e grazia. Profili costituzionali*, Milano 1974; A. SANTOSUOSSO - F. COLAO, *Politici e amnistia. Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall'unità ad oggi*, Verona 1986; P. POMANTI, *I provvedimenti di clemenza. Amnistia, indulto e grazia*, Milano 2008.

¹⁶ «Gazzetta ufficiale», 23 giugno 1946, n. 137, DPR, 22 giugno 1946, n. 4. Palmiro Togliatti, segretario del Partito comunista, ministro di grazia e giustizia dal 25 luglio 1945 (governo Parri) al 1 luglio 1946 (I governo De Gasperi). Sulla giustizia nei primi anni del secondo dopoguerra si veda

stia per reati comuni, politici e militari e di fatto permise la liberazione di fascisti e «collaborazionisti», di coloro cioè che avevano aderito alla Repubblica sociale italiana e collaborato con l'esercito di occupazione nazista dopo l'8 settembre 1943 e fino alla liberazione nell'aprile del 1945.

L'«amnistia Togliatti» e l'intera gestione della giustizia nei primi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale richiamano il problema più generale, e irrisolto, della giustizia politica, delle modalità con le quali è possibile affrontare un processo di transizione da un regime politico all'altro, la fine di una fase politica segnata da gravissime violazioni dei diritti umani, e porre le basi della convivenza futura di una comunità nazionale. Era possibile nell'Italia del 1945 «ricostruire le basi di un tipo nuovo di convivenza civile, cancellando le tracce di un periodo di dilacerazioni del tessuto sociale»¹⁷? Gli strumenti giudiziari dell'amnistia e della grazia si sono rivelati strumenti efficaci per «pacificare» una società, come quella italiana, passata attraverso una guerra civile¹⁸?

Le motivazioni addotte per giustificare l'ondata di liberazioni in seguito all'amnistia del 1946 furono molte: da esigenze di pacificazione nazionale necessarie per consolidare la neonata Repubblica (in quello stesso mese, il 2 giugno, si era svolto il referendum istituzionale per la scelta tra la monarchia e la repubblica), all'incapacità o impossibilità di gestire in tempi

in particolare M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui criminali fascisti*, Milano 2006; M. DONDI, *La lunga liberazione. Giustizia e violenza nel dopoguerra italiano*, Roma 2004 (1999¹), in particolare pp. 31-70; G. NEPPI MODONA, *Togliatti guardasigilli*, in A. AGOSTI (ed), *Togliatti e la fondazione dello stato democratico*, Milano 1986, pp. 285-321; F. SCALAMBRINO, *I Guardasigilli comunisti Togliatti e Gullo: sanzioni contro il fascismo e processo alla Resistenza*, in G. MICCOLI - G. NEPPI MODONA - P. POMBENI (edd), *La grande cesura. La memoria della guerra e della resistenza nella vita europea del dopoguerra*, Bologna 2001, pp. 327-353.

¹⁷ G. ZAGREBELSKY, *Amnistia, indulto e grazia*, cit., p. 6.

¹⁸ Su queste tematiche si veda in generale J. ELSTER, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna 2008; H. QUARITSCH, *Giustizia politica. Le amnistie nella storia*, a cura di P.P. PORTINARO, Milano 1995; A. DEMANDT (ed), *Processare il nemico. Da Socrate a Norimberga*, Torino 1996.

ragionevoli i processi, alla necessità, spesso ricorrente, di rendere meno sovraffollate le carceri.

Nella relazione introduttiva sul provvedimento di amnistia e indulto del 1946 il ministro Togliatti si richiamava a esigenze di pacificazione e di ricostruzione nazionale: «Giusta e profondamente sentita – scriveva – è la necessità di un rapido avviamento del paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così fin dai suoi primi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del Paese»¹⁹.

L'applicazione dell'amnistia accrebbe nei familiari delle vittime e in parte della popolazione un profondo senso di ingiustizia che si espresse in vari modi: reazioni violente, singole e collettive, e tentativi insurrezionali²⁰, si accompagnarono a manifestazioni di dolore e di rabbia individuale; il dissenso e l'opposizione cercarono, con difficoltà, forme alternative di pressione politica come fecero, ad esempio, alcune donne comuniste che rivolsero a Togliatti la seguente lettera:

«Le madri dei caduti per la Liberazione si rivolgono a lei per protestare per l'ampia amnistia concessa ai criminali nazifascisti, e si rivolgono a Lei per avere chiarificazioni in merito; noi siamo tutte comuniste convinte e per tale partito abbiamo votato il 2 giugno, però dichiariamo apertamente che se non avremo soddisfacente chiarificazione in merito a quanto sopra, dichiariamo formalmente che alle prossime elezioni siamo costrette ad astenerci dal voto, oppure a votare per altro partito che dimostri di tutelare di più i nostri interessi e faccia giustizia dei nostri morti e dei sacrifici da noi fatti, inoltre dichiariamo formalmente che continuando detto stato di cose, faremo attiva propaganda contro il comunismo, perché vogliamo che chi è al governo faccia le cose con giustizia e tenga fede a tutte le promesse fatte durante i comizi elettorali»²¹.

¹⁹ M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 310; G. ZAGREBELSKY, *Amnistia, indulto e grazia*, cit., p. 14.

²⁰ Sulla violenza nel dopoguerra si veda, M. DONDI, *La lunga liberazione*, cit.

²¹ M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, cit., p. 114.

Di altra natura, ma ugualmente contrari alle scelte operate, sono i sentimenti espressi dal fisico Enrico Persico nella lettera, in data 1° luglio 1946, indirizzata al collega all'estero Franco Rasetti:

«Qui come sai abbiamo fatto la repubblica, alla quale io ho dato il mio voto, ma senza farmi troppe illusioni. Il suo primo atto è stata una pazzesca amnistia che rimette in circolazione ladri, spie fasciste, rastrellatori e torturatori, eccetto quelli le cui torture erano 'particolarmente efferate'. Viene proprio il rimpianto di non aver fatto, a suo tempo, il torturatore moderatamente efferato. L'epurazione, come forse saprai, si è risolta in una burletta, e fascistoni e firmatari del Manifesto della razza rientrano trionfalmente nelle Università»²².

A poco più di un anno dalla Liberazione sentimenti di delusione e disillusione, espressi con fredda ironia, nei confronti delle scelte operate nell'ambito della giustizia, marcano la presa di distanza dalla politica.

4. *La grazia dall'Unità d'Italia ad oggi: statistiche e storie*

Nel corso della storia d'Italia, dall'unità agli anni più recenti, i provvedimenti di grazia hanno interessato un numero rilevante di persone (cfr. tab. A e B, in Appendice). Nel periodo successivo all'Unità d'Italia le statistiche registrarono un numero elevato di istanze di clemenza, con una percentuale di accoglimento che oscillava intorno al 13% sul totale dei ricorsi²³. I provvedimenti di grazia, soprattutto quelli che chiedevano la commutazione della pena di morte in ergastolo, si intrecciavano con il dibattito in atto nella società civile e politica pro o contro l'abolizione della pena di morte.

²² E. AMALDI, *Da via Panisperna all'America*, Roma 1997, pp. 176-77 riportato in M. FRANZINELLI, *L'amnistia Togliatti*, cit., pp. 214-215.

²³ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA, *Un secolo di grazie: 1860-1960*, Roma 2006 (dattiloscritto), p. 7. Sul periodo liberale ma più in generale sull'istituto della grazia si veda M. STRONATI, *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Milano 2009.